



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹,
esaminata l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante
sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» depositata il 26 agosto 2019²,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio
(Iniziativa sulla giustizia)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Essa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 145 Durata del mandato

¹ I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere
della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del
Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di
pensionamento.

² Su proposta del Consiglio federale, l'Assemblea federale plenaria può, a maggio-
ranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi:

- a. ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

¹ RS 101

² FF 2019 5173

³ FF 2020 ...

Art. 168 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.

Art. 188a Designazione dei giudici del Tribunale federale

¹ I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.

² L'ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.

³ L'ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell'esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.

Art. 197 n. 12

12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale).

I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all'entrata in vigore degli articoli 145, 168 capoverso 1 e 188a possono restare in carica sino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.